

Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

Modifica dell'11 maggio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sul design dell'8 marzo 2002¹ è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lett. a e a^{bis}

² Eventualmente la domanda di registrazione va completata con:

- a. il recapito in Svizzera del depositante;
- a^{bis}. il nome e l'indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

Art. 27 cpv. 2 lett. b

² Essa comprende:

- b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l'indirizzo dell'acquirente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

11 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 232.121

